

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - Regolamentazione modalità di rimborso delle spese sostenute dagli operatori ed organi dell'Ente per trasferte e missioni espletate nell'interesse del Parco

DELIBERA COMMISSARIALE 19 marzo 2003 N.47

IL COMMISSARIO

Premesso che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 714 in data 19.09.2002, al Dott. Ruggero Barbetti sono state affidate le funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, in attesa del compimento delle procedure di legge per la nomina del Presidente;

Rilevato che a norma di legge, così come stabilito nel suddetto decreto ministeriale, il Commissario adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Richiamato l'art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell'Ente con il quale vengono disciplinate le procedure da adottarsi per lo svolgimento di viaggi e missioni nell'interesse del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Preso atto che detta disciplina niente prevede circa le modalità di rimborso e conteggio delle spese sopportate dai singoli operatori comandati all'espletamento di servizi fuori della sede del Parco;

Constatato che gli operatori interessati al riconoscimento del rimborso spese, possono suddividersi nelle seguenti tre categorie:

- a) personale dipendente dell'ente;
 - b) operatori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'incarico di consulenza professionale;
 - c) titolari e/o componenti di organi istituzionali, anche collegiali dell'Ente;
- e quindi soggetti ad una disciplina specifica secondo il settore di appartenenza;

Ritenuto che, mentre nessuna regolamentazione particolare va prevista per il trattamento di trasferta e missione per il personale dipendente per il quale è applicabile la normativa - anche di carattere contrattuale- vigente per i dipendenti di PP.AA. di cui al D.Lgs 165/2001, per gli operatori di cui a precedenti raggruppamenti b) e c) si rende necessario procedere a fissare idonea disciplina;

Considerato che detta disciplina può essere razionalmente ed equamente individuata come segue:

- agli operatori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o con incarico di consulenza professionale, dovrà essere applicata al fine di cui trattasi, quanto esplicitamente previsto nelle modalità patti e condizioni inserite proprio nel disciplinare d'incarico, contrattualmente sottoscritto fra le parti;
- ai titolari e/o componenti di organi istituzionali, anche collegiali dell'Ente, verrà riconosciuto: se dipendenti pubblici, il trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato (nell'intesa che l'indennità di missione non potrà essere corrisposta in misura superiore a quella spettante al Dirigente Generale dello Stato); se lavoratori o imprenditori privati, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute oltre al riconoscimento delle spese di viaggio, con l'applicazione delle tariffe ACI per viaggi effettuati con automezzo proprio, nell'intesa che detto trattamento esclude la corresponsione dell'indennità di missione prevista dalla vigente normativa per i pubblici dipendenti;

Ritenuto di dare atto altresì che a tutti gli operatori saranno comunque riconosciute e rimborsate le spese per l'utilizzo di mezzi di città pubblici o privati (autobus, metropolitane, taxi, ecc..) impiegati per raggiungere il luogo in cui viene svolta la trasferta, come pure l'eventuale spesa documentata per il parcheggio del proprio automezzo o di quello dell'Ente;

Precisato infine che ai componenti degli organi istituzionali, qualora la loro residenza sia situata oltre 10 km dalla sede dell'Ente, spetta il rimborso delle spese di accesso al PNAT per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale;

Ritenuto pertanto nelle modalità sopra esposte di dovere regolamentare le modalità di rimborso spese sostenute dagli operatori e organi dell'Ente, per trasferte e missioni espletate nell'interesse del PNAT, a maggiore definizione delle disposizioni impartite con nota n. 53 del 20/1/2003;

Sentito il parere favorevole del Coordinatore tecnico Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono richiamati, di disciplinare come segue le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli operatori ed Organi dell'Ente per trasferte e missioni fuori della sede del Parco espletate nell'interesse del PNAT:

1. per il personale dipendente, il trattamento di trasferta e missione è regolato dalla normativa - anche di carattere contrattuale- vigente per i dipendenti di P.P. .AA. di cui al D.Lgs. 165/2001;
2. agli operatori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o con incarico di consulenza professionale il trattamento di trasferta spettante è quello risultante dalle modalità, patti e condizioni inserita nel proprio disciplinare d'incarico contrattualmente sottoscritto fra le parti;
3. ai titolari e/o componenti degli organi istituzionali dell'Ente, se pubblici dipendenti, è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti civile dello Stato (nell'intesa che l'indennità di missione non potrà essere corrisposta in misura superiore a quella spettante al dirigente generale dello Stato); se lavoratori del settore privato od imprenditori, spetterà il rimborso a piè di lista di tutte le spese effettivamente sostenute in connessione alla trasferta, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio, con applicazione delle tariffe ACI, se effettuato con mezzo proprio, (nell'intesa che detto trattamento esclude la corresponsione dell'indennità di missione prevista dalla vigente normativa per i pubblici dipendenti);
4. ai componenti degli organi istituzionali di cui al precedente punto 3), qualora la loro residenza o sede di lavoro sia situata a distanza di oltre 10 km dalla sede dell'Ente , compete il rimborso delle spese di accesso al PNAT per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale;
5. ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del regolamento di contabilità e contratti dell'Ente, si precisa che la presentazione da parte del Presidente della documentazione per il rimborso spese, equivale ad implicita avvenuta autorizzazione a sé medesimo per l'espletamento della trasferta;
6. a tutti gli operatori sopra citati saranno comunque riconosciute e rimborsate le spese per l'utilizzo dei mezzi di città pubblici e privati impiegati per il raggiungimento del luogo di trasferta, come pure le spese per l'eventuale parcheggio del proprio automezzo o di quello dell'Ente impiegato;
7. di rassegnare la presente delibera ai competenti uffici per la conseguente applicazione;
8. di inviare la presente delibera al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
9. di dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà affisso all'Albo dell'Ente Parco.